CAMERA DEI DEPUTATI N. **7195**-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

presentata alla Presidenza il 17 gennaio 2001

(Relatore: **DELBONO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 luglio 2000, a seguito dello stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, dell'articolo 13 del disegno di legge n. 4336 (v. stampato Senato n. 4336-bis)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

—

Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 12 luglio 2000

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che ci accingiamo a discutere intende risolvere una situazione determinatasi, a decorrere dal 1° gennaio 1998, con l'entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione delle entrate erariali di cui al decreto legislativo n. 237 del 1997. A causa, in particolare, dell'adozione della nuova modulistica (Mod. F.23), si è resa impossibile una ricostruzione dell'ammontare delle specifiche voci di entrata sulle quali era in precedenza calcolato l'importo spettante agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, recante « Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (importo pari al 15 per cento dei crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali, amministrativi e delle somme incassate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato).

Prendendo atto della situazione così determinatasi, per effetto della quale gli ufficiali giudiziari non hanno potuto riscuotere quanto loro spettante e si sono pertanto trovati costretti ad agire in giudizio, il disegno di legge, già approvato dal Senato, composto di un solo articolo, stabilisce (al comma 1) che agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sia riconosciuto per gli anni 1998 e 1999 il pagamento delle somme spettanti ai sensi delle disposizioni sopra citate, determinate in modo forfetario, cioè nella misura già corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997.

Resta peraltro salva, come si evince dal successivo comma 4, la facoltà per il lavoratore di non accettare la determinazione forfetaria del compenso e di insistere quindi nelle azioni giudiziarie già intraprese. La disposizione ha efficacia limitata ai compensi relativi agli anni 1998 e 1999 in quanto il problema della corresponsione dei compensi agli ufficiali giudiziari è stato risolto per il futuro in via amministrativa. Infatti la nuova modulistica consente il calcolo esatto delle somme spettanti.

I successivi commi da 2 a 4 contengono nuove disposizioni riconducibili alla necessità di prevenire un contenzioso in sede giudiziaria e di definire il contenzioso già in essere; tali disposizioni sono state quelle più discusse durante l'esame al Senato.

Il comma 2 precisa infatti che le somme corrisposte ai sensi del comma 1 « non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria » (nonostante il ritardo nel pagamento, da riferire agli esercizi 1998 e 1999).

Il comma 3 dispone che le somme già percepite per gli anni 1998 e 1999 dagli ufficiali giudiziari a titolo di percentuale ex articolo 122, numero 2, del decreto del Presidente n. 1229 del 1959, ovvero ad essi riconosciute con sentenza passata in giudicato, sono considerate a titolo di acconto sulle somme riconosciute in modo forfetario ai sensi del precedente comma 1.

Il comma 4 prevede infine che, in caso di accettazione delle somme determinate ai sensi del comma 1:

i giudizi pendenti sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti;

i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Il provvedimento non contiene alcuna clausola di copertura finanziaria in quanto il testo si limita a disciplinare le modalità

procedurali per l'erogazione di somme che rivestono il carattere di spese obbligatorie.

La II Commissione ha espresso un parere di nulla osta, mentre le Commissioni I e V hanno espresso un parere favorevole sul provvedimento.

Poiché il provvedimento prevede una deroga transitoria alle ordinarie modalità determinazione del compenso spettante agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 122, lettera 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, si manifesta necessitato il ricorso ad un provvedimento legislativo.

Non sono previste clausole di coordinamento con la normativa vigente, poiché il provvedimento è per usa natura una norma transitoria, valevole solo per gli anni 1998 e 1999.

In conclusione, rispecchiando l'orientamento pressoché unanime della XI Commissione, auspico la celere approvazione del provvedimento, non solo per rispondere alle legittime aspettative del personale interessato, ma anche per prevenire un ulteriore contenzioso in sede giudiziaria e per definire in modo efficace il contenzioso già in essere.

Emilio DELBONO, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

NULLA OSTA

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è riconosciuto il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 122, numero 2), dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, calcolato per ciascun anno, nella misura già corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997.	*Identico.*
2. Le somme corrisposte ai sensi del comma 1 non danno luogo ad interessi nè a rivalutazione monetaria.	
3. Le somme già percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari, o comunque ad essi riconosciute con sentenza passata in giudicato, a titolo di percentuale secondo quanto disposto dall'articolo 122, numero 2), del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, per gli anni 1998 e 1999 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici come individuati nel comma 1 del presente articolo.	
4. In caso di accettazione della corresponsione delle somme determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale di cui all'articolo 122, numero 2), del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, relativamente agli anni 1998 e 1999, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.	

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-7195A
Lire 500